

**all. A)**

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

**SOMMARIO**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 - Sistema di riscossione**

**Art. 3 - Decorrenza e durata**

**Art. 4 - Soggetti ammessi alla gara**

**Art. 5 - Modalità di affidamento**

**Art. 6 - Compenso di riscossione e rimborso spese**

**Art. 7 - Riscossioni**

**Art. 8 - Liquidazione corrispettivo**

**Art. 9 - Sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza**

**Art. 10 - Personale dipendente del Concessionario**

**Art. 11 - Banca dati e collegamento telematico**

**Art. 12 - Descrizione del servizio**

**Art. 13 - Rendicontazione contabile degli incassi**

**Art. 14 - Contenzioso e procedure concorsuali**

**Art. 15 - Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione**

**Art. 16 - Obblighi dell'Ente**

**Art. 17 - Obblighi del Concessionario**

**Art. 18 - Responsabilità verso Terzi**

**Art. 19 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione**

**Art. 20 - Prestazioni aggiuntive**

**Art. 21 - Penali**

**Art. 22 - Cauzione**

**Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e sub-concessione**

**Art. 24 - Risoluzione del Contratto**

**Art. 25 - Spese contrattuali**

**Art. 26 - Controversie**

**Art. 27 - Norme di rinvio**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (tra cui ICI-IMU-TASI-TARES-TARI), patrimoniali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e tariffe per servizi a domanda individuale, sanzioni amministrative per violazione regolamenti, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, entrate connesse all'edilizia, fitti attivi, canoni), nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione.
2. E' compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse dall'Ente e non affidate ad Equitalia Spa e/o altri concessionari, purché non ancora prescritte.
3. La procedura viene svolta a favore del Comune di Carpi, che funge da Ente delegato quale stazione unica appaltante e dei Comuni di Campogalliano, Novi di Modena, Soliera e dell'Unione Terre d'Argine (c.d. Enti).
4. Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate degli Enti interessati. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione stessa.

## **Art. 2- Sistema di riscossione**

1. La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, affidate al concessionario, dovrà avvenire mediante "ingiunzione di pagamento", con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 -sexies, 2 -septies e 2-octies della L. 265/2002), e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.
2. Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'Ente.
3. Resta in ogni caso in capo all'Ente la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di economicità ed efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di utilizzare per la riscossione coattiva strumenti alternativi all'ingiunzione fiscale, ossia lo strumento del ruolo coattivo di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

## **Art. 3- Decorrenza e durata**

1. La durata della concessione per il Comune di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera e per l'Unione Terre d'Argine è di tre (3) anni a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio, successivo all'aggiudicazione definitiva.
2. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni offerte in gara (stessi prezzi, patti e condizioni), per un periodo di ulteriori tre anni, previo accertamento da parte degli Enti aggiudicatari, valutate le ragioni di convenienza e pubblico interesse.
3. Il Concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 24 mesi dalla consegna da parte dell'Ente della relativa Lista di Carico.

#### **Art. 4 - Soggetti ammessi alla gara**

Possono essere ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: :

- iscrizione nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito dall'art.53 del D.Lgs. 446/97.
- possesso, per l'attività di riscossione, della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;
- aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso cinque comuni di cui almeno due di classe II o I di cui all'art. 2 del D.Lgs. 507/1993;
- avere alle proprie dipendenze un ufficiale della riscossione.
- non aver in essere contenziosi con gli Enti che hanno affidato il medesimo servizio.

#### **Art. 5 - Modalità di affidamento**

1. Il Comune di Carpi assume il ruolo di Ente delegato, quale stazione unica appaltante, ai fini dell'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore anche degli enti elencati al comma 3 dell'articolo 1. In particolare, il Comune di Carpi, in quanto stazione unica appaltante, provvede ad esperire le procedure di gara disciplinate dall'apposito bando e dal presente capitolato speciale, ed all'aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà presentato l'offerta migliore secondo i criteri previsti nel bando di gara. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, ogni singolo Ente provvederà alla stipula del contratto alle condizioni del presente Capitolato e dell'offerta aggiudicataria.

2. L'affidamento della concessione di servizio avverrà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura aperta con valutazione comparativa, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi:

a) offerta tecnica	punteggio massimo punti	75
b) offerta economica	punteggio massimo punti	25

Il punteggio all'offerta tecnica viene assegnato dalla Commissione in base ai seguenti sub-criteri di valutazione:

1) Piano di recupero dei crediti e tempistica migliorativa (E' valutata la presentazione di proposte tecniche che evidenzino le attività da effettuare per il recupero dei crediti con tempistiche migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato all'art.12)	punteggio max punti	25
2) Organizzazione del servizio di Front Office	punteggio max punti	20
3) Modalità di gestione e svolgimento del servizio (procedure di lavoro, metodologie, procedure di rendicontazione e modulistica in uso), per quanto non ricompreso nei due punti precedenti	punteggio max punti	20
4) Curricula dello staff che si intende destinare alla gestione del servizio	punteggio max punti	5
5) Offerta servizi migliorativi	punteggio max punti	5

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi del progetto tecnico di ogni concorrente verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Dirigente Responsabile dopo la presentazione delle offerte. Secondo le modalità di cui all'allegato P) al DPR 207/2010, punto II), lett. a) n. 4, ogni Commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun sotto-criterio del progetto, di seguito si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nella media che costituisce il coefficiente finale per ciascun sotto-criterio. Tale coefficiente verrà poi moltiplicato, per ogni sotto-criterio, per il punteggio massimo stabilito per lo stesso sotto-criterio.

I punteggi ottenuti sui singoli elementi di cui sopra verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio sull'offerta tecnica.

Per quanto riguarda l'elemento Offerta economica, in particolare la Commissione assegnerà il punteggio nel modo seguente: all'offerta con il ribasso migliore, rispetto all'aggio a base di gara soggetto a ribasso, verranno attribuiti 25 punti ed alle altre offerte un punteggio inversamente proporzionale, applicando la seguente formula matematica:

$$PE_i = PEmax \cdot A_i / Amax$$

Ove:

PE<sub>i</sub> = punteggio totale attribuito al concorrente iesimo

PE<sub>max</sub> = punteggio economico massimo attribuibile

A<sub>i</sub> = ribasso del concorrente iesimo

A<sub>max</sub> = ribasso del concorrente che ha formulato la migliore offerta

La Commissione di gara, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria rileverà l'eventuale presenza di offerte anormalmente basse per le quali si potrà procedere, mediante istruttoria, ad una valutazione di congruità dell'offerta medesima.

Si precisa che tutto quanto offerto nel progetto di miglioramento diventa parte integrante del contratto.

#### **Art. 6 - Compenso di riscossione e rimborso spese**

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive) a qualsiasi titolo conseguite.

L'aggio a base di gara è fissato nella misura pari al 6% (sei per cento) dell'incassato.

Ai soli fini della quantificazione del valore del contratto, si definiscono i valori medi delle attività oggetto di concessione, desunti dall'andamento storico degli ultimi anni, come determinato dal prospetto riportato di seguito. Si stima un importo dell'incassato pari al 50% dei valori indicati nel prospetto, più avanti riportato, a cui si applica la misura dell'aggio posto a base di gara.

Il valore complessivo stimato dell'affidamento è definito come segue:

Importo complessivo presunto a base di gara per la durata di 3 anni: € 518.633,25 + IVA.

Valore complessivo stimato dell'affidamento nell'ipotesi di rinnovo del contratto alle medesime condizioni ai sensi della normativa vigente, ed ai fini degli obblighi di pubblicazione della presente gara come previsto dagli artt. 28, 29 e 124 dello stesso D. Lgs. 163/2006: € 777.963,75 + IVA così come si evince dal prospetto riportato di seguito.

Tale importo è articolato come segue per ogni singolo ente:

<b>Ente</b>	<b>Importo complessivo presunto a base della presente gara per la durata di 3 anni</b>	<b>Valore complessivo stimato dell'affidamento nell'ipotesi di rinnovo del contratto alle medesime condizioni</b>
Comune di Campogalliano	€ 33.151,50 + IVA	€ 57.483,00 + IVA
Comune di Carpi	€ 160.200,00 + IVA	€ 235.800,00 + IVA
Comune di Novi di Modena	€ 26.046,00 + IVA	€ 33.246,00 + IVA
Comune di Soliera	€ 25.380,00 + IVA	€ 36.270,00 + IVA
Unione Terre d'Argine	€ 273.855,75 + IVA	€ 415.164,75 + IVA
<b>TOTALE</b>	<b>€ 518.633,25 + IVA</b>	<b>€ 777.963,75 + IVA</b>

Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato nel bando, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante gli Enti, ma semplicemente indicativo.

Di seguito si riporta il dettaglio analitico per singolo ente e per tipologia di entrata oggetto del presente affidamento:

ENTE	TIPOLOGIA ENTRATA	1° TRIENNIO				2° TRIENNIO			
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	TOTALE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	TOTALE
<b>COMUNE DI CARPI</b>									
	ICMUTASI	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	TARES/TARI (FINO AL 2015)	1.950.000,00	-	-		-	-	-	
	ENTRATE PATRIMONIALI	100.000,00	50.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	<b>TOT_COMUNE DI CARPI</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>
<b>COMUNE DI SOLIERA</b>									
	ICMUTASI	300.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	TARES/TARI (FINO AL 2014)	300.000,00	-	-		-	-	-	
	ENTRATE PATRIMONIALI	4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>TOT_COMUNE DI SOLIERA</b>	<b>604.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>COMUNE DI CAMPOGALLIANO</b>									
	ICMUTASI	320.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	TARES/TARI	240.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	ENTRATE PATRIMONIALI	2.350,00	2.350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	
	<b>TOT_COMUNE DI CAMPOGALLIANO</b>	<b>562.350,00</b>	<b>272.350,00</b>	<b>270.350,00</b>	<b>1.105.050,00</b>	<b>270.350,00</b>	<b>270.350,00</b>	<b>270.350,00</b>	<b>811.050,00</b>
<b>COMUNE DI NOVI</b>									
	ICMUTASI	168.800,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TARES/TARI (FINO AL 2014)	291.000,00	-	-		-	-	-	
	ENTRATE PATRIMONIALI	248.400,00	-	-		-	-	-	
	<b>TOT_COMUNE DI NOVI</b>	<b>708.200,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>UNIONE TERRE D'ARGINE</b>									
	ENTRATE RETTE SCOLASTICHE	1.740.500,00	582.500,00	582.500,00		582.500,00	582.500,00	582.500,00	
	ENTRATE DA POLIZIA MUNICIPALE	4.072.625,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	
	ENTRATE DA SERV.SOCIALI	175.200,00	87.600,00	87.600,00		87.600,00	87.600,00	87.600,00	
	<b>TOT_UNIONE TERRE D'ARGINE</b>	<b>5.988.325,00</b>	<b>1.570.100,00</b>	<b>1.570.100,00</b>	<b>9.128.525,00</b>	<b>1.570.100,00</b>	<b>1.570.100,00</b>	<b>1.570.100,00</b>	<b>4.710.300,00</b>
<b>Totale</b>		<b>11.512.875,00</b>	<b>2.893.450,00</b>	<b>2.881.450,00</b>		<b>2.881.450,00</b>	<b>2.881.450,00</b>	<b>2.881.450,00</b>	
	<b>Stima 50 % riscossione</b>	<b>5.756.437,50</b>	<b>1.446.725,00</b>	<b>1.440.725,00</b>		<b>1.440.725,00</b>	<b>1.440.725,00</b>	<b>1.440.725,00</b>	
	<b>Aggio 6 %</b>	<b>345.386,25</b>	<b>86.803,50</b>	<b>86.443,50</b>	<b>-</b>	<b>86.443,50</b>	<b>86.443,50</b>	<b>86.443,50</b>	

2. Al Concessionario sono riconosciuti, da parte dell'Ente, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) e b) del DM 21/11/2000 e s.m.i..

Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e ss.mm.ii. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

3. E' escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato, ad esclusione delle spese postali (anticipate dal Concessionario) che verranno rimborsate allo stesso nella misura di euro 5,88 per ogni raccomandata.

4. Sono a carico del contribuente le spese postali o di notifica, l'importo degli interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva, come indicato ai precedenti commi 2-3.

5. L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, per determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa, emissione, notifica dei solleciti di pagamento ).

Per tale attività l'Ente riconoscerà al concessionario un compenso fisso pari al **2,50%** dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute per l'attività di notifica. Tale aggio non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara.

#### **Art. 7 - Riscossioni**

1. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti, relativamente alle somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifici conti correnti postali, intestati ai singoli Enti. All'atto dell'aggiudicazione ogni Ente dovrà aver già provveduto all'apertura di un conto corrente postale intestato all'Ente stesso e dedicato alla sola riscossione coattiva delle entrate affidate al Concessionario. Competono al Singolo Ente sia le spese del conto sia gli interessi.

2. Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai conti correnti di cui al precedente comma 1 per la sola visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

3. Al fine di favorire l'assolvimento del debito da parte dell'interessato è ammesso anche il pagamento per contanti presso lo Sportello del Concessionario (in esenzione da spese e commissioni d'incasso) da riversare all'Ente sull'apposito conto corrente postale dedicato con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso.

#### **Art. 8 – Liquidazione corrispettivo**

1. L'Ente si impegna a liquidare l'aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente (di cui all'art. 6), entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità *bimestrale*. Le fatture dovranno contenere l'indicazione dell'aggio, del rimborso spese postali/di notifica (anticipate dal Concessionarie) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall'interessato. Ai fini della liquidazione il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico (ad esempio foglio excel), dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse (esempio: dati debitore, importo somme versate e relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure). Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura.

### **Art. 9 – Sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza**

1. Il Concessionario si impegna, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, a disporre nel territorio del Comune di Carpi di locali idonei, a norme di legge, per l'accesso e il ricevimento degli utenti interessati dagli atti emessi dal Concessionario stesso. Lo sportello deve essere attivato per tutta la durata del contratto.
2. La costituzione dello sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza dovrà avvenire a spese del Concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale.
3. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per almeno 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì, di cui almeno 12 in orario antimeridiano ed almeno 3 in orario pomeridiano. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere comunque concordato con l'Ente delegato quale stazione unica appaltante, sentiti gli altri Enti.
4. Lo sportello deve avere una linea telefonica dedicata, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale del Concessionario addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati. Deve inoltre avere una linea di fax, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per consentire la trasmissione di documentazione da parte del contribuente/debitore interessato e/o da parte di ogni Ente.
5. Il Concessionario deve eleggere domicilio presso detto sportello a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata della concessione. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al Concessionario. Sarà in ogni caso facoltà dell'Ente inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario stesso.

### **Art. 10 - Personale dipendente del Concessionario**

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. Dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.
2. Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere, adeguatamente formato, e in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza del Concessionario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.
3. Ciascun Ente rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico del Concessionario.
4. Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere i singoli Enti.
5. Il Concessionario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si procede e le richieste di ogni Ente con la maggiore sollecitudine possibile, e ciò data anche la peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per l'Ente interessato.

6. Il Concessionario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile ed adeguata alla tipologia del servizio prestato. Il Concessionario dovrà provvedere alle richieste dell'Ente entro e non oltre venti giorni, salvo comprovati ed eccezionali motivi che il Concessionario ha l'onere di dimostrare e/o documentare a giustificazione della condotta temporaneamente assunta dal proprio personale nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Ente.

7. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento prodotto dal Concessionario.

8. L'elenco nominativo del personale addetto, e delle corrispondenti mansioni/qualifiche, deve essere trasmesso all'Ente concedente e periodicamente aggiornato.

### **Art. 11 – Banca dati e collegamento telematico**

1. Ogni Ente fornirà al Concessionario la documentazione informatica e/o cartacea in suo possesso relativa alle posizioni debitorie, come anche specificato all'art. 16 del presente capitolato.

2. Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ente in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

3. Il Concessionario dovrà fornire all'Ente la licenza d'uso del proprio software, senza aggravio per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, le eventuali spese a carico dell'Ente, l'aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal Concessionario. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:

- tipologia di entrata
- anno di competenza entrata
- intervallo temporale (data inizio/data fine)
- tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.)

Il Concessionario, a tal fine, dovrà garantire almeno 2 giornate di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente di ogni Ente, presso l'Ente stesso.

### **Art. 12 - Descrizione del servizio**

1. Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- a) Acquisizione, in qualsiasi formato, delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e stampa di solleciti, di atti di costituzione in mora e di ingiunzioni di pagamento e di qualsiasi altro atto di supporto al servizio di riscossione da inviare agli utenti/contribuenti;
- b) Controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse;
- c) Produzione e notifica di atti per l'attività del precoattivo (solleciti, costituzione in mora), se

richiesti dall'Ente per determinate tipologie, e ingiunzioni fiscali per tutte le entrate, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) insieme al bollettino ccp, premarcato e/o precompilato in ogni parte entro 90 giorni dalla loro trasmissione delle liste di carico da parte dell'Ente;

- d) Predisposizione di riepiloghi degli atti emessi, distinti per tipologia di entrata e loro trasmissione all'Ente entro 30 (trenta) giorni dall'emissione degli atti stessi;
- e) Acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;
- f) Gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;
- g) Attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione entro 120 giorni dalla notifica dell'atto o comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
- h) Gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali, come disciplinato all'art.14;
- i) Predisposizione bimestrale di rendiconto che contenga tutte le informazioni relative alle riscossioni eseguite e in corso e delle posizioni di difficile esigibilità e inesigibilità.

3. Alla scadenza dell'ingiunzione, il Concessionario, per rendere efficaci gli interventi nei confronti dei debitori deve valutare di concerto con l'Ente sia il debito, inteso come importo e vetustà, sia il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. In ogni caso, deve procedere alla conclusione del procedimento se il medesimo è ancora in corso per cause non imputabili al Concessionario, non oltre il termine di due anni dalla consegna da parte dell'Ente della relativa Lista di Carico.

4. Ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse si farà riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del Dlgs 112/1999 e s.m.i., e, comunque, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

L'Ente procede al controllo delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.

5. In qualsiasi fase della riscossione, il Concessionario deve monitorare le posizioni debitorie "a rischio" per l'attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure.

### **Art. 13 - Rendicontazione contabile degli incassi**

1. Il Concessionario, a seguito della visualizzazione dei conti correnti postali intestati a ogni Ente, deve provvedere ad aggiornare la situazione debitoria di ogni singolo contribuente al fine di consentire di visualizzare, in qualsiasi momento, i dati relativi alla situazione debitoria e procedurale di ogni soggetto (rateizzazioni concesse, atti discaricati ed annullati, eventuali sgravi, stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute) e i relativi incassi. Queste informazioni devono essere estraibili dall'Ente per debitore e per tipologia di entrata.

2. Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità, e su richiesta dell'Ente, deve fornire delle rendicontazioni degli incassi per tipologia di entrata/debitore/atto emesso/procedura esecutiva.

3. Una rendicontazione periodica degli incassi dovrà essere allegata a ogni fattura emessa dal Concessionario, come previsto all'art. 8 del presente capitolato.

4. Il Concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente e dovrà presentare all'Ente, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il

conto giudiziale utilizzando il Modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.

#### **Art. 14 - Contenzioso e procedure concorsuali**

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori degli Enti concedenti previo confronto con gli stessi Enti.

Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

#### **Art. 15 – Verifiche e controlli sullo svolgimento della concessione**

1. Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui ogni Ente dovrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dagli Enti per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

2. Ogni Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine, nonché per i dovuti raccordi con i Settori dell'Ente, ogni Ente nominerà uno o più referenti della riscossione coattiva, comunicandone i nominativi al Concessionario

3. Il Concessionario dovrà porre a disposizione dell'Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l'Ente riterrà di eseguire o far eseguire e fornire allo stesso tutte le notizie e i dati richiesti.

4. Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata, secondo le modalità ed i tempi indicati da ciascun Ente, almeno con cadenza semestrale/annuale, che ne consenta il monitoraggio.

#### **Art. 16 - Obblighi dell'Ente**

1. Ogni Ente consegna al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione.

La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartacea o a mezzo strumenti informatici.

2. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc. Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti dell'Ente.

#### **Art. 17 - Obblighi del Concessionario**

1. Il concessionario deve fornire all'Ente le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio in concessione e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

2. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse di ogni singolo Ente e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente interessato.
3. E' tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.
4. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità al Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.
5. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.
6. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:
- i) Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
  - ii) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  - iii) C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
  - iv) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
  - v) Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili
  - vi) Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

### **Art. 18 – Responsabilità verso Terzi**

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro e per Ente Committente non inferiore a Euro 5.000.000,00.

### **Art. 19 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione**

1. Per i servizi già resi alla data di scadenza del contratto, il Concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del medesimo, è tenuto a consegnare all'Ente, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato, anche l'ulteriore documentazione in suo possesso, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato compatibile con le procedure informatiche in uso presso gli enti.

2. Per i servizi resi in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del presente capitolato il Concessionario è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e anche certificata nonché a consentire l'accesso al proprio software per la visualizzazione degli stati di lavorazione.

3. Per i medesimi servizi il Concessionario è tenuto a consegnare all'Ente interessato la medesima documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 30 giorni dalla conclusione delle singole procedure ancora in carico.

## **Art. 20 - Prestazioni aggiuntive**

1. Qualora, nel corso del periodo contrattualizzato, l'Ente ritenesse opportuno richiedere al Concessionario servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, potrà farlo alle medesime condizioni contrattuali e nel rispetto della normativa vigente, in misura fino al 20% del valore stimato della Concessione.

## **Art. 21 – Penali**

1. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario della tempistica di cui all'art. 12 comma 1 lettera c) del presente capitolato si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3 % dell'importo delle liste di carico trasmesse per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

2. In caso di mancata osservanza da parte del Concessionario delle tempistica di cui all'art. 12 comma 1 lettera g) del presente capitolato si procederà all'applicazione di una sanzione di ammontare pari allo 0,3 % dell'importo dell'ingiunzione per ogni settimana – o frazione di settimana – di ritardo rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

3. In caso di mancato riversamento delle somme incassate direttamente dal Concessionario presso il proprio sportello entro i termini previsti dall'art. 7 comma 3 del presente capitolato si applica una penale di ammontare pari al 5% dell'importo da riversare per ogni giorno di ritardo da parte del Concessionario rivalendosi anche sulla cauzione e/o sui compensi.

4. Nei casi non previsti nei precedenti commi, per la mancata osservanza da parte del Concessionario dei propri obblighi contrattuali (esempio: rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta, interruzione del servizio senza giusta causa, ... ), l'Ente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Ente entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Ente, si procederà all'applicazione delle sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione della penale, disposta con provvedimento del Dirigente/Responsabile dell'Ente individuato verrà comunicata per iscritto al Concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso il domicilio dello stesso.

6. Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'Ente interessato, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.

7. Nel caso in cui i mancati/errati abbinamenti degli incassi alle posizioni contributive comportino l'invio di ulteriori atti impositivi ai contribuenti, il Concessionario si farà carico, qualora gli errori

siano allo stesso imputabili, degli oneri sostenuti.

8. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita di diritto al discarico:

i) mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;

ii) mancato rispetto imputabile al Concessionario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;

iii) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;

iv) mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge e/o regolamento, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

Resta fermo che il Concessionario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota spettante all'Ente, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di trasmissione della lista di carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l'Ente si rivale anche sulla cauzione.

## **Art. 22 - Cauzione**

1. A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che ogni Ente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario è tenuto a prestare, a favore di ogni Ente, una cauzione pari al 10% del valore dell'offerta per il servizio affidato entro la data di stipula del contratto. Il valore dell'offerta è inteso con riferimento a ciascun Ente ed è pari al valore stimato del contratto calcolato come indicato all'art. 6. La cauzione potrà essere costituita in uno dei modi previsti dagli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario ovvero in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 21 rubricato "Penali", l'Ente escute la cauzione.

3. La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

4. La cauzione sarà svincolata per il 70 % nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Il restante 30 % sarà svincolato al termine della cessazione del servizio come disciplinato dall'art. 3 del presente capitolato. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna degli archivi informatici, digitali e cartacei derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record e software gestionali e comunque solo dopo che l'Ente avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi. Nel caso in cui l'Ente accerti inadempienze a carico dell'affidatario, si rivarrà sulla cauzione prestata.

5. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all'Ente dall'attività svolta dal Concessionario.

### **Art. 23 - Divieto di cessione del contratto e sub-concessione**

1. E' vietata al Concessionario la sub-concessione o la cessione in tutto o in parte, anche in modo temporaneo, del contratto.

L'inosservanza del presente divieto provocherà, dimostrato l'evento stesso come previsto dal presente capitolato, la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.

### **Art. 24 - Risoluzione del Contratto**

1. Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del C.C., a seguito di formale comunicazione inviata dall'Ente al Concessionario, nei seguenti casi:

- a. per cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97 e al D.M. del Ministero delle Finanze 289/2000;
- b. per fallimento del Concessionario;
- c. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d. per non aver adeguato la cauzione di cui all'art. 22 del presente capitolato;
- e. per il mancato allestimento dello Sportello di front office, di cui all'articolo 9 del presente capitolato;
- f. per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio nel corso di un esercizio solare;
- g. per gravi inadempimenti degli oneri ed obblighi contrattuali e che, previa diffida da parte dell'Ente, non provveda a sanarli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal capitolato, mancata comunicazione relativa al servizio richiesta per l'espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso, ecc.);
- h. per aver conferito il servizio a terzi non rispettando le condizioni stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare e dagli altri atti di gara;
- i. per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- j. per interruzione del servizio senza giusta causa;
- k. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- l. per il ritardato riversamento delle somme rimosse direttamente presso lo sportello oltre il 20° giorno di ritardo.

2. In tali casi, è facoltà dell'Ente risolvere anticipatamente il contratto, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà risolvere automaticamente il contratto, senza obbligo di pagamento da parte dell'Ente stesso di alcuna indennità ma con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti.

3. L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti equipollenti, con un preavviso di almeno centoottanta giorni. Il recesso dell'Ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

4. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 25 - Spese contrattuali**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti. Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.

#### **Art. 26 - Controversie**

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli Enti interessati e il Concessionario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna e del Foro di Modena per quanto di competenza.

#### **Art. 27 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.